

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2024-2025 ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA

LOTTO 1 – CIG 99086203E5

LOTTO 2 – CIG 99086214B8

LOTTO 3 – CIG 990862258B

Risposte ai chiarimenti dd. 01.09.2023

Quesito n. 1: Si formulano i seguenti chiarimenti:

1. Disciplinare di Gara pag. 10 Premessa: L'importo complessivo dei lotti è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e del presunto ribasso di gara. Domanda: Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale agli importi complessivi di tutti e tre i lotti debbano essere applicati gli sconti offerti in sede di gara, quindi per ogni lotto l'importo che verrà fatturato da parte dei singoli operatori economici aggiudicatari sarà dato dall'importo a base di gara decurtato degli sconti offerti.
2. Disciplinare di Gara pag. 17 art. 8.3 lett. a) Premessa: Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento (fornitura di farmaci e parafarmaci) per un importo complessivo minimo riferimento al triennio pari almeno alla metà dell'importo del lotto per il quale si intende presentare offerta Domanda: Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale per ultimo triennio deve intendersi il triennio solare "01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022".
3. Disciplinare di Gara pag. 38 art. 22.1 e 22.2 Premessa: Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Relativamente alla seconda fase le singole associate provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con gli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto e che hanno sottoscritto il contratto di accordo quadro con la stazione appaltante. Domanda: Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare delle spese relative alla stipulazione del contratto di accordo quadro e dei contratti esecutivi con le singole associate aderenti alla procedura.
4. Disciplinare di Gara pag. 38 art. 22.2 Capitolato Speciale di Appalto pag. 6 Art. 6 comma 8 Premessa: In entrambe le ipotesi di cui al precedente comma, ciascuna singola associata, prima di procedere alla stipula del contratto esecutivo con gli aggiudicatari di ciascun lotto, dovrà verificare che il lotto di riferimento disponga di una capienza residua pari al valore del contratto esecutivo che si intende sottoscrivere Domanda: Si chiede di dettagliare la modalità di verifica da parte degli associati al fine

di verificare la capienza residua del lotto di riferimento per il quale intende sottoscrivere il contratto esecutivo.

5. Capitolato Speciale pag. 8 Art. 8 punto 9. Premessa: Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il Documento di Trasporto (nel seguito, DdT) per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati. Domanda: L'operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore "sostenibilità" del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l'impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma fruibile tramite accesso riservato al portale. Si richiede, pertanto, se il Documento di Trasporto deve essere obbligatoriamente consegnato in modalità cartacea.
6. Capitolato Speciale di Appalto pag. 15 Art. 23 comma 15 Premessa: Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, la ditta aggiudicataria sarà nominata responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto. Domanda: Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale tale dicitura possa considerarsi un refuso, in quanto - vista la natura dell'appalto (consegna di farmaci e parafarmaci) - l'Operatore Economico aggiudicatario non tratterà dati personali.
7. Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale i documenti possono essere firmati digitalmente in modalità CadES con estensione .p7m.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Gli importi dei singoli lotti corrispondono al valore massimo di ciascun accordo quadro che verrà sottoscritto per ogni lotto. Nell'ambito del singolo accordo quadro potranno essere sottoscritti tanti contratti esecutivi fino a concorrenza dell'importo massimo previsto per il singolo contratto di accordo quadro. Gli sconti proposti in fase di gara verranno utilizzati per la determina degli importi dei singoli contratti esecutivi.
2. Trattandosi di requisiti di capacità tecnica e professionale, il triennio da considerare è quello intercorrente tra il 27.06.2020 e il 26.06.2023.
3. Le spese per la sottoscrizione del contratto di accordo quadro possono essere stimate in € 500,00. Ai contratti esecutivi si applicano le disposizioni cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. Il singolo associato verificherà la capienza residua del lotto direttamente con Confservizi Lombardia, la quale monitorerà l'andamento di ciascun lotto anche in ragione delle informazioni che perverranno dagli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro.
5. L'art. 8, punto 9, del Capitolato Speciale non esclude la possibilità che il documento di trasporto sia dematerializzato. Chiarisce che è necessario che esso sia, a prescindere dal formato, sottoscritto per ricevuta e che lo stesso sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
6. L'art. 23 c. 15 del Capitolato Speciale prevede la nomina della ditta aggiudicataria come responsabile del trattamento dei dati conosciuto nell'esecuzione del contratto. La tipologia del dato inciderà sulla modalità del trattamento ma non sulla nomina. Si conferma quindi l'adozione di conseguente provvedimento di nomina ai sensi dell'art. 23 c. 15 del Capitolato Speciale.
7. Si conferma.

Quesito n. 2: La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i documenti di gara (compreso DGUE e altra documentazione delle mandanti) dovranno essere caricati sulla piattaforma esclusivamente dall'impresa capogruppo mandataria?
2. All'art 8 del codice di procedura "Requisiti speciali e mezzi di prova" i documenti richiesti devono essere trasmessi utilizzando il FVOE, basta che siano caricati sul FVOE o devono essere trasmessi attraverso la creazione del PASSOE?
3. Il PASSOE deve essere creato per ogni lotto a cui si partecipa o si possono inserire più lotti in un unico PASSOE?
4. Le firme digitali dei documenti da caricare sulla piattaforma devono essere in modalità CADES o PADES?

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si conferma che la procedura di caricamento della documentazione in caso di RTI deve essere gestita dalla mandataria con caricamento da parte di quest'ultima dei documenti relativi anche alle mandanti. Il processo di presentazione dell'offerta chiederà al primo livello di scegliere la forma di partecipazione.
2. I documenti a comprova dei requisiti devono essere caricati all'interno del FVOE. In sede di offerta dovrà essere presentato il PASSOE generato con riferimento ai singoli CIG.
3. Il PASSOE deve essere generato per ciascun lotto a cui il concorrente intende partecipare.
4. Sono ammesse entrambi i formati di firma digitale

Quesito n. 3: Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale il Modello A "Domanda di Partecipazione" deve essere compilato distintamente da ogni singolo operatore economico che compone il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese e firmato digitalmente soltanto dal proprio Legale Rappresentante; pertanto, nella documentazione amministrativa, in caso di costituendo RTI composto da n. 3 società, verrebbero allegati n. 3 distinti Modelli A.

Risposta: Si conferma.

Quesito n. 4: Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti validi per tutti i lotti:

1. In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema FVOE (alcuni dati e documenti a comprova di alcuni requisiti richiesti non sono disponibile nel FVOE), si chiede se la Vs. Spett.le SA possa accettare la presentazione, in sede di partecipazione alla procedura, del PassOE dei rispettivi Lotti, senza l'associazione dei documenti a comprova e, che tali documenti possano essere presentati dall'OE nella busta amministrativa; fermo restando che l'ulteriore documentazione necessaria per la verifica dei requisiti sarà prodotta alla Vs. Spett.le SA a cura degli aggiudicatari e, pertanto, a gara ultimata.
2. In riferimento al Disciplinare di gara art 8.3 lett.a):" Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento (fornitura di farmaci e parafarmaci), si chiede cortesemente se si intende per "forniture analoghe" solo quelle relativo alle Farmacie Comunali o anche quelle relative alle Farmacie Private.
3. In merito alla richiesta di fornire prodotti la cui scadenza non potrà essere inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi, si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista.

In ogni caso la scrivente società s’impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito.

4. Capitolato Speciale pag. 8 Art. 9 comma 9: Premessa: Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il Documento di Trasporto (nel seguito, DdT) per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati. Domanda: L’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma fruibile tramite accesso riservato al portale. Si richiede, pertanto, se il Documento di Trasporto deve essere obbligatoriamente consegnato in modalità cartacea.
5. In riferimento all'art. 7 del CSA punto 10:" L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia comprendente i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA, ai quali sarà applicato lo sconto previsto ai sensi del presente capitolato. Domanda: Si richiede di confermare se è corretta l’interpretazione secondo la quale nell’eventualità l’operatore economico concorra nella forma associata, ogni società partecipante al raggruppamento dovrà presentare, ad ogni farmacia, un proprio distinto listino prezzi per i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA.
6. In riferimento alla previsione all'art. 7 del CSA punto 10: "L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia comprendente i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA, ai quali sarà applicato lo sconto previsto ai sensi del presente capitolato" si chiede se con il caricamento nel gestionale della farmacia di tali prezzi tale adempimento si possa considerare assolto.
7. In merito alla previsione dell'art. 10 CSA punto 1:" Con cadenza mensile verrà consegnato alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto informatico) il listino dei prezzi di cessione relativo a SOP-OTC e prodotti di parafarmaco (che non siano ricompresi nella banca dati FARMADATI ITALIA) e quello dei prodotti in “campagna promozionale” si chiede se con il caricamento giornaliero nel gestionale della farmacia di tali prezzi tale adempimento si possa considerare assolto.
8. In merito alle previsioni: "Art. 7 CSA punto 7 - La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti “non trattati” entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall’assegnazione della fornitura" e "Art. 8 CSA punto 5 - La ditta aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente gli associati se i prodotti “trattati” risultano mancanti (anche già definiti come prodotti “trattati ma mancanti”) e di provvedere al loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48 (quarantotto) ore successive. In entrambi i casi "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell’Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come “non trattati” dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause “sprovvisto”, ovvero “produttore sprovvisto” se non acclerate dal produttore stesso per iscritto via PEC". Si chiede se tali previsioni possano considerarsi refusi, in quanto pongono a carico dell’OE un eccessivo aggravio e rischio in quanto la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del settore. Tali clausole contravvengono al principio di proporzionalità gravando esclusivamente sull’OE

aggiudicatario e creando uno sbilanciamento del rapporto. Si auspica, pertanto, di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci.

9. Con riferimento all'art. 4 del Disciplinare di gara "I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino informatico della banca dati CODIFA. I prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia fanno riferimento al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA" si chiede conferma che tali listini siano allineati a quelli normalmente utilizzati in farmacia sulla base dei prezzi della BANCA DATI FEDERFARMA o che si possano utilizzare anche tali prezzi.
10. In merito a quanto previsto dall'art. 21 comma 2 del CSA: "È fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di appalto scaduto nelle more della diversa aggiudicazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'associato, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge." si richiede se possa considerarsi un refuso. Se così non fosse con quale limite temporale e di importo può considerarsi valida tale clausola, che sembra porre in capo all'aggiudicatario un rischio di credito indeterminato ed appare non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull'operatore Economico.
11. Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare del: • Totale spese di procedura • Totale spese di pubblicazione • Totale spese contratto e in che misura le stesse verranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti.
12. In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, sarà possibile nelle more della stipula dei contratti esecutivi con le singole associate iniziare le forniture.
13. Relativamente all'art. 17 CSA Pagamenti, si riportano degli esempi al fine di avere esatte indicazioni sulla scadenza della fatturazione e sul relativo pagamento. esempio n.1 fatturazione riepilogativa settimanale: data fattura importo esempio 09/07/2023 20.000 15/07/2023 15.000 23/07/2023 10.000 31/07/2023 20.000 Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale le fatture saranno pagate in unica soluzione per totali euro 65.000 con scadenza il 14/09/2023. esempio n.2 fatturazione riepilogativa quindicinale Data fattura importo 15/07/2023 35.000 31/07/2023 30.000 Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale le fatture saranno pagate in unica soluzione per totali euro 65.000 con scadenza il 14/09/2023. esempio n.3, tutta la merce acquistata nel mese viene fatturata in unica soluzione a fine mese Data fattura importo 31/07/2023 65.000 Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la fattura cumulativa sarà pagata in unica soluzione per totali euro 65.000 con scadenza il 14/09/2023.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si veda la risposta al quesito 2.2. In sede di gara non dovranno essere presentati documenti a comprova dei requisiti dichiarati.
2. Il requisito potrà essere comprovato anche con riferimento ad eventuali forniture rivolte a farmacie private.
3. Si tratta di previsione relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura e non alla modalità di partecipazione, che, come tale, dovrà essere osservata e verificata in fase di esecuzione dell'appalto.
4. Si veda la risposta al quesito 1.6.
5. Si conferma.

6. Se con la precisazione «tali prezzi» il concorrente assolve alle prescrizioni di capitolato e di disciplinare di cui trattasi, la risposta è positiva.
7. Se con la precisazione «tali prezzi» il concorrente assolve alle prescrizioni di capitolato e di disciplinare di cui trattasi, la risposta è positiva.
8. Si tratta di previsione, che non costituisce refuso, relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura e non alla modalità di partecipazione che, come tale, dovrà essere osservata e verificata in fase di esecuzione dell'appalto.
9. Ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto per i prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia si fa riferimento esclusivo alla banca dati Farmadati Italia che prevede prezzi corrispondenti alla banca dati Federfarma.
10. La durata del periodo di proroga è quella di cui all'art. 4.2 del Capitolato Speciale di Appalto. In caso di ritardato o mancato pagamento delle forniture da parte dell'associato, la fornitura non potrà essere interrotta fino al periodo di durata residua del contratto.
11. Per le spese di pubblicazione si rimanda al punto 22.1, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara. Si veda inoltre al rispoa al quesito n. 1.3.
12. Si conferma.
13. Si conferma. L'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che "Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà, da parte delle singole farmacie, mediante bonifico bancario, con la seguente modalità: 100% (cento per cento) del totale a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese". Pertanto, il pagamento sarà effettuato, previa verifica di conformità della fornitura, decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese. Conseguentemente, negli esempi indicati nel quesito, in tutti i casi il pagamento avverrebbe, previa verifica di conformità, al 14 settembre".

Quesito n. 5: Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento al seguente capoverso dell'art. 1 Premesse al Disciplinare di gara: "Durante il periodo di durata dell'accordo di cui al successivo punto 5.1 (comprensivo anche dell'eventuale periodo di proroga di cui al punto 5.2) potranno inoltre aderire all'accordo quadro, per ciascun lotto e nei limiti di cui al successivo punto 5.2, i seguenti soggetti: - gli enti già associati non ricompresi nell'elenco di cui al citato Allegato 1 e reperibili al seguente link: https://www.confservizilombardia.it/farmacie_associate/" Si fa presente che molti degli Enti associati presenti nel link sopra indicato, hanno già aderito alla gara 2024-2025, ad eccezione dei seguenti, i quali ad oggi, non hanno aderito alla gara 2024-2025: FARMACIA COMUNALE DI COLOGNO AL SERIO BIANZONE SERVIZI COMUNALI SRL MONTAGNA SERVIZI SRL COOPERATIVA SOCIALE DIDASKO A.G.E.S. S.R.L GLOBAL HEALTH DISTRIBUTION SRL AFM di BUSTO GAROLFO AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE Si chiede cortesemente, per ciascuno di questi enti associati ma non aderenti alla gara, di indicare il lotto di eventuale adesione con il relativo importo. Inoltre si chiede, poiché gli Enti associati ad oggi non aderenti alla gara sono diminuiti in quanto molti hanno già aderito, di indicare l'ammontare corretto dei lotti riferiti all'Opzione di Adesione.
2. Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale, l'operatore economico che partecipi a più lotti, possa presentare un'unica documentazione amministrativa nella quale indicherà i lotti a cui intende partecipare.

3. In riferimento al requisito richiesto all'art. 8.3 lett. a) del Disciplinare, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale si può considerare il triennio 2020/2021/2022.
4. In riferimento al Modello C Dichiarazione integrativa, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, in caso di partecipazione in ATI, ogni operatore economico del raggruppamento dovrà presentare tale dichiarazione, la quale dovrà essere firmata dal rispettivo legale rappresentante.
5. In riferimento all'associato Lloyd Retail Srl con sede legale in Interporto Blocco 11.1- 40010 Bentivoglio (BO), presente nell'Allegato 1 - Lotto n. 1, si chiede cortesemente di indicare il punto vendita o i punti vendita interessati alla fornitura.
6. Si chiede cortesemente, di poter pubblicare per ogni associato aderente alla gara 2024-2025 tutti i punti vendita interessati alla fornitura al fine di consentire agli operatori economici l'esatta individuazione di tutti i punti vendita e permettere un'analisi completa della gara.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Non è possibile fornire i dati richiesti in quanto gli enti non aderenti non hanno messo a disposizione nessuna informazione riguarda all'adesione che risulta, pertanto, opzionale e ipotetica. In ogni caso, si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 5.2 del Disciplinare di gara ("opzione adesioni).
2. Si conferma.
3. Si veda risposta al chiarimento 1.2.
4. Si conferma.
5. Due punti vendita:
 - Lloyds Farmacia Venegono - Via Cavour, 18 - Venegono Inferiore (VA)
 - Lloyds Farmacia Auguro - Via Largo Augusto, 8 - Milano (MI)
6. Vedere allegato

Quesito n. 6: Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In merito alla previsione art. 10 CSA punto 2: "In caso la ditta aggiudicataria pratici sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA, al momento della fornitura, sconti superiori a quelli dichiarati in sede di offerta, dovrà praticare alle farmacie tale maggiore sconto" si chiede alla spett.le SA se sia corretta l'interpretazione in base alla quale le f.cie comunali possono decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione.
2. I contratti esecutivi nella forma richiesta, e non come semplici ordinativi di fornitura emessi da parte dei soggetti Associati alla Confservizi Cispel Lombardia, rappresentano un aggravio di costi e di tempo per gli OE. Si chiede se sia possibile evitarli ed in ogni caso se le forniture possano svolgersi a prescindere dagli stessi.
3. Si chiede se in caso di eventuale mancanza di sottoscrizione della documentazione amministrativa e/o offerta economica da parte dell'OE sia possibile ricorrere al soccorso istruttorio.
4. Con riguardo alla procedura di gara in oggetto, si prevede che la garanzia definitiva venga prestata, nella misura del 5 per cento dell'importo della fornitura riferita al singolo lotto, al momento della stipula dei contratti esecutivi dell'accordo quadro. Il chiarimento attiene alle modalità esecutive di conclusione di tali contratti e, in particolare, alla circostanza se la suddetta garanzia debba essere ripartita tra i diversi contratti esecutivi stipulati con gli enti aderenti ovvero se è sufficiente che venga prestata una sola volta, con obbligazione fideiussoria assunta nei confronti della sola stazione appaltante. Si ritiene che quest'ultima sia l'unica interpretazione delle norme del bando conforme al

principio di ragionevolezza. Ciò in quanto la prima interpretazione comporterebbe un “polverizzazione” delle garanzie definitive, con difficoltà di calcolo, con aggravio di costi e con possibili problematiche di tipo amministrativo e gestionale.

5. Con riguardo alla procedura di gara in oggetto, si prevede che l'accordo quadro venga stipulato con due operatori economici aggiudicatori. Il chiarimento richiesto attiene alle modalità di esecuzione dell'appalto aggiudicato al fine di potere accertare la sussistenza della “sostenibilità economica dell'offerta”. Ciò in quanto dai documenti di gara non risulta alcuna “regola normativa” afferente alle modalità di attuazione dei contratti esecutivi e, in particolare, come si ripartiranno tra i due aggiudicatori le prestazioni oggetto del contratto. La mancanza di questo dato non consente di potere sapere quali potrebbero essere i costi e i ricavi presumibili dell'appalto, impedendo l'effettuazione di un calcolo di convenienza, con conseguente illegittimità della relativa previsione.
6. Si chiede se il secondo aggiudicatario debba effettuare solo una consegna giornaliera concordata con il direttore della f.cia e non anche tutte le altre consegne in accordo con il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici, evitando un aggravio eccessivo sull'operatore Economico che dovesse classificarsi come secondo.
7. Si chiede se la richiesta del servizio "serale" o 3° consegna giornaliera possa essere considerata un rifiuto. Considerato l'attuale livello di inflazione e la crescita del costo del gasolio essa rappresenta un eccesso di richiesta di servizi logistici con un forte aggravio economico ed organizzativo per l'operatore economico non rispettando il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici. Inoltre, in accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere 2 consegne giornaliere al fine di soddisfare le esigenze della clientela delle farmacie per il 1° aggiudicatario ed 1 consegna giornaliera per il 2° aggiudicatario. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.
8. Con riguardo alla procedura di gara in oggetto, si prevede una revisione prezzi riferita alla componente del prezzo di fornitura relativa al costo di trasporto per le consegne afferenti i contratti esecutivi. Il chiarimento chiesto attiene all'oggetto della stessa revisione che non dovrebbe riguardare soltanto il costo del trasporto, ma anche tutti gli altri costi che attengono alla fornitura richiesta: a titolo esemplificativo, costi relativi alle materie prime e materiali di consumo, all'energia elettrica, al gasolio, al personale, ai tassi euribor per la dilazione concessa ecc. Con riguardo poi alle modalità di calcolo dell'aumento del costo del trasporto si fa presente che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 prevede che i contratti di trasporto devono contenere “clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministro della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato”. Per tale ragione si invia a riconsiderare l'indice ISTAT quale parametro per la revisione dei prezzi in relazione ai costi del trasporto e a considerare anche tutte le altre voci di costo che concorrono alla sostenibilità della procedura al fine di evitare un eccessivo aggravio per l'operatore economico non rispettando il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici, con un costo che impatta esclusivamente sull'operatore Economico Aggiudicatario.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Il chiarimento richiesto riferito all'art. 10 del capitolato speciale di fornitura riguarda l'applicazione, da parte del fornitore, degli sconti superiori a quelli offerti in sede di gara per i prodotti inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA; in questo caso si prevede l'estensione del prezzo più favorevole alle farmacie a prescindere dal carattere di promozione di tale prezzo. Si fa riferimento a qualsivoglia sconto applicato, anche ma non esclusivamente, in riferimento ad eventuali campagne promozionali.
2. Si conferma che ciascuna singola azienda aderente opererà attraverso la sottoscrizione di un contratto esecutivo. Come previsto dall'art. 4.1 del Capitolato Speciale di Appalto le forniture potranno comunque essere avviate anticipatamente, nelle more della stipula dei contratti esecutivi.
3. Si rimanda a quanto stabilito dal punto 15 del Disciplinare di gara.
4. Si conferma quanto previsto dall'art. 13.1 del Capitolato Speciale di Appalto.
5. Ricordando che si tratta di una procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro con più operatori economici, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 6, commi 5 e 6, del Capitolato Speciale di Appalto.
6. Si conferma quanto previsto all'art. 8, comma 4, del Capitolato Speciale di Appalto. Ciascun Operatore aggiudicatario potrà eventualmente richiedere una diversa proposta di accordo al Responsabile dell'Esecuzione di ciascuno dei Soggetti Associati alla Confservizi Cispel Lombardia il quale, tuttavia, non ha alcun obbligo di accettazione della suddetta proposta.
7. Non trattasi di refuso. La richiesta è congrua e coerente considerando l'evidenza di come i Soggetti Associati alla Confservizi Cispel Lombardia gestiscano il servizio pubblico essenziale di distribuzione farmacologica anche in regime di servizio notturno e festivo. Si rimanda pertanto all'art. 8, commi 3 e 4, del Capitolato speciale d'Appalto.
8. Si conferma quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto.

Quesito n. 7: In riferimento alla vostra risposta al chiarimento 1.2.: " Trattandosi di requisiti di capacità tecnica e professionale, il triennio da considerare è quello intercorrente tra il 27.06.2020 e il 26.06.2023", si chiede, considerando la difficoltà degli enti di certificare le forniture frazionate, se può essere accettata dalla vostra SA la certificazione che considera l'intero mese di giugno 2020 e di giugno 2023.

Risposta: Si conferma.

Quesito n. 8: In riferimento alla vostra risposta al Quesito 1 domanda 2, risposta: "2. Trattandosi di requisiti di capacità tecnica e professionale, il triennio da considerare è quello intercorrente tra il 27.06.2020 e il 26.06.2023." E all' art 8.3 a) del codice procedura "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento (fornitura di farmaci e parafarmaci) per un importo complessivo minimo riferimento al triennio pari almeno alla metà dell'importo del lotto per il quale si intende presentare offerta e pertanto pari almeno, per ciascun anno, a:" Non essendo 27.06.2020-31.12.2020 e 01.01.2023-26.06.2023 anni interi, Si può considerare la somma delle forniture dei due periodi, per la soddisfazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, in quanto nell'articolo 8.3 a) vengono citati "ciascun anno" "ultimo triennio" e non si menzionano quadriennio o lassi di tempo inferiori ad un anno.

Risposta: Si conferma la possibilità di considerare la somma delle forniture di due periodi.

Quesito n. 9: La presente per chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento al vs chiarimento n. 4.3 si chiese se Ciascun Operatore aggiudicatario potrà eventualmente richiedere una diversa proposta di accordo al Responsabile dell'Esecuzione di ciascuno dei Soggetti Associati alla Confservizi Cispel Lombardia.
2. Con riferimento al vs chiarimento n. 1.5 pubblicato il 07/08/2023, si precisa che in caso di utilizzo del DDT dematerializzato non sarà possibile procedere alla sottoscrizione.
3. Con riferimento alla vs risposta al chiarimento 5.6 si evidenzia che nell'allegato pubblicato sono presenti solo i nominativi delle ragioni sociali aderenti ma non le singole farmacie collegate ad ogni ragione sociale. Occorre, invece, il dettaglio delle ubicazioni delle singole farmacie poiché le consegne dovranno essere effettuate ad ogni farmacia.
4. La vs risposta al chiarimento 6.1 appare in contrasto con la risposta pubblicata per il medesimo quesito nella gara 2022_2023: "Il fornitore "dovrà" praticare alle farmacie tale maggiore sconto sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA in promozione/campagna di telemarketing al momento della fornitura." Si ritiene che quest'ultima sia l'unica interpretazione possibile delle norme del bando e conforme al principio di ragionevolezza. Ciò in quanto una differente interpretazione, considerando che le referenze gestite sono circa 100.000, comporterebbe una impossibilità di applicazione con difficoltà di calcolo, elevato rischio di errore, aggravio di costi e con possibili problematiche di tipo amministrativo e gestionale.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si conferma quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
2. In questi casi la sottoscrizione potrà avvenire con metodi elettronici.
3. È possibile reperire le sedi delle farmacie all'interno dei siti internet istituzionale delle Aziende associate.
4. Si conferma la risposta di cui al quesito 6.1.

Quesito n. 10: La presente per chiedere gentilmente i seguenti chiarimenti:

1. In merito alle previsioni: "Art. 7 CSA punto 7 - La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della fornitura" e "Art. 8 CSA punto 5 - La ditta aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente gli associati se i prodotti "trattati" risultano mancanti (anche già definiti come prodotti "trattati ma mancanti") e di provvedere al loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48 (quarantotto) ore successive. In entrambi i casi "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclerate dal produttore stesso per iscritto via PEC". Si chiede alla Spett.le SA se vengano esclusi dal computo dei prodotti mancati quelli indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico ma a condizioni di mercato. Nonostante le referenze e la gamma disponibili potrebbe provvisoriamente registrarsi anche qualche mancante fisiologico. Si chiede conferma che tali casistiche siano escluse dall'applicazione delle penali o di eventuali spese.
2. In merito alle previsioni: "Art. 7 CSA punto 7 - La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro i tempi tecnici compatibili e comunque

entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della fornitura" e "Art. 8 CSA punto 5 - La ditta aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente gli associati se i prodotti "trattati" risultano mancanti (anche già definiti come prodotti "trattati ma mancanti") e di provvedere al loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48 (quarantotto) ore successive. In entrambi i casi "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclerate dal produttore stesso per iscritto via PEC". Si chiede alla Spett.le SA di indicare la % di prodotti (come sopra indicati), rispetto al fatturato sviluppato dalla farmacia, oltre la quale la SA ha la facoltà di applicare eventuali penali. Generalmente i bandi prevedono una soglia non inferiore al 20% calcolata sul fatturato imponibile sviluppato dalla farmacia.

3. In merito alle previsioni: "Art. 7 CSA punto 7 - La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della fornitura" ... "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclerate dal produttore stesso per iscritto via PEC". Si chiede alla Spett.le SA di specificare i casi di prodotti non trattati che si vuole siano inseriti in gamma. Inoltre, se in caso di prodotto non trattato quest'ultimo possa essere sostituito da prodotto simile (es. contenitori urine/mascherine ecc...). E se in questi casi sia possibile svolgere le attività previste dal capitolato in accordo con il direttore della farmacia.
4. "Art. 8 CSA punto 5 - La ditta aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente gli associati se i prodotti "trattati" risultano mancanti (anche già definiti come prodotti "trattati ma mancanti") e di provvedere al loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48 (quarantotto) ore successive. "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclerate dal produttore stesso per iscritto via PEC". Premettendo che la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del mercato, si precisa che l'OE può impegnarsi a inviare la richiesta di ordine al proprio fornitore entro 48 ore. Portiamo a conoscenza la SA del fatto che la disponibilità dei prodotti e i tempi di consegna dipenderanno dall'organizzazione del fornitore stesso.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si conferma.
2. Si conferma il contenuto citato del CSA senza ulteriori specificazioni.
3. Quanto indicato si riferisce alle modalità di gestione dei prodotti definiti "non trattati" da parte della Ditta Aggiudicataria. Non è quindi possibile, per la SA, definire aprioristicamente tali aspetti. Ciascun

Operatore aggiudicatario potrà eventualmente richiedere una diversa proposta di accordo al Responsabile dell'Esecuzione di ciascuno dei Soggetti Associati alla Confservizi Cispel Lombardia il quale, tuttavia, non ha alcun obbligo di accettazione della suddetta proposta.

4. Non è presente alcuna richiesta di chiarimento cui fornire risposta.

Quesito n. 11: Modello D – Offerta economica pag. 1 Premessa: omissis, come da visura camerale rilasciata dalla CCIAA di _____, n. _____, del _____ che si allega Domanda: Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale la richiesta, espressa nel Modello D – Offerta economica, di allegare alla documentazione amministrativa la visura camerale rilasciata dalla CCIAA, deve intendersi un refuso.

Risposta: Si conferma.

Quesito n. 12: La presente per chiedere gentilmente i seguenti chiarimenti:

1. In merito alle previsioni: "Art. 7 CSA punto 7 - La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della fornitura" e "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclarate dal produttore stesso per iscritto via PEC". Premettendo che la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del mercato portiamo a conoscenza la SA del fatto che la disponibilità dei prodotti e i tempi di consegna dipenderanno dall'organizzazione del fornitore stesso.
2. Art 7 punto 8 del CSA "I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via web), in dipendenza del sistema informatico specificatamente in funzione presso le singole farmacie sia mediante comunicazioni telefoniche/fax, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti "trattati ma mancanti" e relative casuali, senza vincoli per gli ordini successivi". Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il servizio possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale consentendo, quindi, uno stretto e costante rapporto con il personale farmacista.
3. Con riferimento ai documenti di gara elencati all'art 2 del disciplinare di gara si chiede gentilmente la pubblicazione del progetto ai sensi dell'art 23 del codice e del codice Etico.

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si veda risposta al quesito 10.4.
2. L'interpretazione proposta NON è corretta. Il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nelle Farmacie e la disponibilità di un portale non assolve all'impegno richiesto di attivare una linea telefonica per la regolazione dei rapporti con le farmacie.
3. Il progetto di cui all'art. 23 del Codice si sostanzia nel capitolato speciale di appalto e suoi allegati. Il Codice Etico è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.confservizilombardia.it/trasparenza/codice-etico/>.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Viola